



Numero di riferimento: BAV-411.32-185/2/12/51
Berna, 9 gennaio 2020

15 GEN. 2020

2020.0173

Decisione di approvazione dei piani

Procedura ordinaria ai sensi dell'art. 18b della legge federale sulle ferrovie

Domanda di approvazione dei piani delle Ferrovie federali svizzere FFS,
Infrastruttura, Progetti, Via Pedemonte 7, 6500 Bellinzona

del 30 luglio 2019

concernente

Progetto FFS SA – 3° Binario e fermata Indipendenza

**Risanamento del sito inquinato n. B.1195 (catasto federale UFT) /
n. 102a254 (catasto cantonale) – Sito “ex Caviezel”**

Cantone Ticino
Comune di Bellinzona



INDICE

I.	FATTI.....	4
II.	CONSIDERANDI.....	6
	A. IN ORDINE	6
	1. Competenza materiale	6
	2. Procedura applicabile	6
	3. Opposizioni	6
	4. Relazione con altre autorizzazioni.....	7
	B. NEL MERITO.....	8
	1. Descrizione del progetto.....	8
	2. Esame tecnico da parte dell'UFT	8
	3. Valutazione delle prese di posizione	9
	4. Risultato dell'esame	19
	5. Acquisizione fondi e diritti	19
	6. Immediato inizio dei lavori	19
	7. Emolumenti.....	20
	8. Notifica.....	20
III.	DISPOSITIVO.....	21

I. FATTI

1. Con domanda del 4 marzo 2019 le Ferrovie Federali Svizzere SA (FFS) hanno inoltrato all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) una domanda di approvazione dei piani per il progetto "Terzo binario e fermata Indipendenza".

Il progetto è stato pubblicato sul foglio ufficiale del 21 maggio 2019 e depositato pubblicamente tra il 22 maggio e il 20 giugno 2019.

2. Il progetto prevede, tra le altre cose, la nuova fermata Indipendenza ubicata tra il km 151.600 e il km 151.860. Tale fermata si situa parzialmente sul sito inquinato n. B1195 (catasto federale) / n. 102a254 (catasto cantonale), denominato exCaviezel.

3. Al momento dell'inoltro della procedura di approvazione dei piani per il progetto FFS "Terzo binario e fermata Indipendenza", le FFS avevano già avviato una procedura per il risanamento del sito presso il Cantone.

Le FFS hanno già elaborato una serie di varianti di risanamento, le quali sono state discusse con il Cantone e l'UFAM. Tale procedimento ha portato alla scelta della variante più adatta.

4. Con scritto del 18 ottobre 2018, il Cantone Ticino ha chiesto all'UFT una presa di posizione in merito all'autorità esecutiva per l'applicazione dell'OSiti¹ nonché ai costi scoperti di risanamento secondo l'art. 32d cpv. 4 LPAmb.

Dallo scritto sopracitato è scaturito uno scambio di corrispondenza tra UFT, Cantone, FFS e Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e hanno avuto luogo anche alcune riunioni di chiarimento tra le parti che hanno infine portato alla proposta dell'UFT del 6 giugno 2019. In tale proposta l'UFT si è basato sulle norme applicabili in materia, sulla presa di posizione dell'UFAM del 16 gennaio 2019, sulla riunione con il medesimo tenutasi il 22 maggio 2019 nonché sul parere giuridico rilasciato dall'Ufficio federale di giustizia in data 12 novembre 2014 relativo al caso "Area Multiservizi CCVP Giornico / Altlastenproblematik".

Nello scritto del 6 giugno 2019, l'UFT ha stabilito che:

- l'Ufficio federale dei trasporti è l'autorità competente per l'approvazione del progetto di risanamento;
- l'autorità competente per il rilascio della decisione sulla ripartizione dei costi è l'autorità competente per la procedura di approvazione del progetto di risanamento, *in casu* l'UFT.

5. L'UFT ha inoltre definito un procedimento per l'approvazione del progetto di risanamento del sito inquinato conformemente a quanto previsto dalla legge e stabilito tra le parti. Tale procedimento prevede che, per la suddivisione dei costi del risanamento, il Cantone Ticino avrebbe formalmente richiesto all'UFT una decisione in merito e l'UFT l'avrebbe rilasciata sentiti le FFS e l'UFAM. Il Cantone avrebbe in seguito presentato all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) una domanda di indennità OTaRSi².

6. Con domanda del 10 luglio 2019 il Cantone Ticino ha quindi chiesto formalmente all'UFT di elaborare una decisione di riparto dei costi di risanamento ai sensi dell'art. 32d cpv.4 LPAmb.

La decisione di riparto dei costi, dopo consultazione delle parti interessate, è stata rilasciata dall'UFT in data 5 settembre 2019.

7. Con domanda del 30 luglio 2019 le FFS hanno chiesto all'UFT l'approvazione della modifica di progetto "Risanamento sito contaminato ex-lavanderia Caviezel".

¹ Ordinanza sul risanamento die siti inquinati del 26 agosto 1998 (OSiti), RS 814.680.

² Ordinanza sulla tassa per il risanamento die siti contaminati del 26 settembre 2008 (OTaRSi), RS 814.681.

Previo esame dell'incarto l'UFT ha decretato applicabile la procedura ordinaria a norma dell'art. 18b e seguenti della Legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957 (Lferr)³ e conformemente a quanto concordato tra le parti e formalizzato nello scritto del 6 giugno 2019.

8. Il progetto è stato pubblicato dal 16 settembre 2019 al 15 ottobre 2019 con avviso sul foglio ufficiale del Cantone Ticino del 13 settembre 2019. Entro il termine di deposito del progetto non è pervenuta all'UFT nessuna opposizione.
9. In data 3 settembre 2019 l'UFT ha consultato il Cantone Ticino, l'UFAM e l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI).
10. Il Cantone Ticino ha preso posizione in data 23 settembre 2019. Le FFS hanno risposto con osservazioni del 24 ottobre 2019 ed il Cantone ha a sua volta replicato in data 6 novembre 2019. Lo scambio di scritti si è concluso con la duplice delle FFS del 8 novembre 2019.
11. L'UFAM ha preso posizione in data 18 novembre 2019. Le FFS hanno risposto con osservazioni del 26 novembre 2019. Lo scambio di scritti si è concluso con le osservazioni dell'UFAM del 5 dicembre 2019.
12. Per quanto concerne la presa di posizione dell'ESTI sul progetto, si specifica che la stessa è stata richiesta in quanto il progetto prevede la posa di un cavo 20kV e di due cabine di trasformazione per la fornitura dell'energia elettrica necessaria alle sonde termiche previste dal progetto e necessarie al risanamento del sito inquinato. La posa del cavo 20 kV provvisorio tra la cabina di trasformazione Asilo Nocca e la cabina di trasformazione provvisoria FFS1, così come la posa delle due cabine di trasformazione FFS1 e FFS2 (e il relativo collegamento tra le medesime) erano già stati richiesti all'ESTI dall'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) nell'ambito di procedure separate ed erano state approvate dall'ESTI con tre decisioni separate del 7 maggio 2019. Tuttavia, essendo tali infrastrutture necessarie al risanamento del sito inquinato ex-Lavanderia Caviezel, l'approvazione del quale è di competenza dell'UFT, secondo il principio di coordinamento delle procedure stabilito dalla Legge federale sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA, RS 172.010, in particolare art. 62a) l'approvazione di tali installazioni dev'essere rilasciata dall'UFT, previa la consultazione dell'ESTI, nell'ambito della procedura di approvazione della modifica di progetto in oggetto il quale rappresenta la parte preponderante.

UFT e ESTI hanno in seguito concordato che, considerando come l'ESTI abbia già avuto modo di valutare le infrastrutture di sua competenza, l'UFT avrebbe ripreso nella presente decisione le considerazioni e gli oneri delle tre decisioni dell'ESTI del 7 maggio 2019.

Qualora pertinente ai fini della decisione, sulle succitate prese di posizione/opposizioni si entra nel merito nei considerandi.

³ Legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957 (Lferr), RS. 742.101.

II. CONSIDERANDI

A. IN ORDINE

1. Competenza materiale

Secondo il parere giuridico rilasciato dall'Ufficio federale di giustizia in data 12 novembre 2014 relativo al caso "*Area Multiservizi CCVP Giornico / Altlastenproblematik*", applicato per analogia al presente caso, risulta come secondo l'art. 41 cpv. 2 LPAmb⁴, l'esecuzione della legislazione sull'ambiente è pertanto anche quella relativa ai siti inquinati è di competenza dell'ufficio federale dei trasporti il quale, secondo l'art. 18 cpv. 2 Lferr⁵, è l'autorità competente per l'approvazione del progetto del "*Terzo binario e fermata indipendenza*".

Inoltre, il progetto in esame concerne costruzioni e impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 Lferr.

Si segnala tuttavia che sebbene parte della superficie sito contaminato oggetto della presente decisione (oggetto n. 102a254 del catasto cantonale, e oggetto n. B.1195 del catasto federale) sia contenuta nel perimetro del progetto principale "Terzo binario e fermata indipendenza", ciò che rende il suo risanamento come necessario alla realizzazione di quest'ultimo, esso è indipendentemente dalla realizzazione del progetto ferroviario principale "Terzo binario e fermata indipendenza". Lo stesso è infatti soggetto all'obbligo di risanamento secondo l'Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (RS 814.608, art. 9 cpv. 2) indipendentemente dalla realizzazione o meno del progetto ferroviario.

Visto e in considerazione di quanto sopra, l'approvazione del presente progetto è pertanto di competenza dell'UFT secondo l'art. 41 cpv. 2 LPAmb e l'art. 18 cpv. 2 Lferr.

2. Procedura applicabile

La procedura è retta dalla Lferr e dall'Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari del 2 febbraio 2000 (OPAPIF)⁶ e sussidiariamente dalla Legge federale sulla espropriazione del 20 giugno 1930 (LEspr)⁷. Nella fattispecie è applicabile la procedura ordinaria di approvazione dei piani di diritto ferroviario ai sensi dell'art. 18ss Lferr.

3. Opposizioni

3.1 Legittimazione

Nella presente procedura di approvazione dei piani di diritto ferroviario (art. 18f, cpv. 1 Lferr), sono legittimate a ricorrere quelle persone a cui la LEspr o la Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA)⁸ attribuiscono la facoltà di parte. Di conseguenza, secondo la LEspr, la qualità di parte è data alle parti i cui diritti reali sui fondi, i diritti risultanti dalle disposizioni della proprietà fondiaria in materia di rapporto di vicinato o di diritti personali dei conduttori e degli affittuari del fondo da espropriare sono esistenti o limitati in modo permanente o temporaneo (art. 5 e 35 LEspr). Per contro, ai sensi dell'art. 6 PA sono parti le persone i cui diritti e obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. Inoltre, ha diritto di ricorrere chi è toccato dal progetto e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla sua modificazione (art. 48 PA). Questo interesse può essere di diritto o di fatto unicamente.

Il ricorrente deve essere maggiormente colpito dal progetto che non altre persone, affinché i piani siano annullati o modificati, ottenendo così che la futura relazione giuridica nei confronti dei destinatari della decisione sia regolata diversamente. L'interesse degno di protezione consiste nel vantaggio pratico che

⁴ Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), RS 814.01.

⁵ Legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957 (Lferr), RS 742.101.

⁶ RS 742.142.1.

⁷ RS 711.

⁸ RS 172.021.

risulterebbe al ricorrente dall'esito positivo del ricorso, ossia nello sventare quei disagi di natura materiale o ideale, che la decisione impugnata gli crea. Va premesso tuttavia che gli opposenti si trovino in una particolare stretta relazione con l'oggetto litigioso, che lo stesso si scosti da influenze di carattere generale. Così dovrebbero essere esclusi il ricorso, rispettivamente l'opposizione popolare. Gli opposenti devono trovarsi in una particolare stretta relazione con l'oggetto litigioso. Nei progetti di costruzione questa deve essere data anche dal punto di vista della distanza spaziale.

Questa particolare relazione deve essere presentata dagli opposenti stessi, in quanto l'obbligo di giustificarsi si estende anche alla questione della legittimazione. L'esame d'ufficio della legittimazione non dispensa gli opposenti dall'obbligo di precisare la facoltà dell'origine del ricorso. Essa comprende anche l'onere della prova che vi sia il diritto di opposizione.

Se questi presupposti sono soddisfatti, i ricorrenti, oltre ai propri interessi privati, possono far valere anche interessi pubblici degni di protezione. Limitatamente, vale il principio che persone private non possono esercitare critiche di carattere generale sui piani pubblicati. Piuttosto, devono dimostrare concretamente in quale misura il progetto, nella zona della loro proprietà, vale a dire nelle immediate vicinanze, lede interessi pubblici degni di protezione e con ciò contravviene al diritto federale.

Da ultimo, la posizione di parte è data alle associazioni aventi importanza nazionale cui il diritto federale riconosce la legittimazione a ricorrere (cfr. art. 12 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN)⁹, art. 55 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPamb)¹⁰, in relazione con l'allegato 1 dell'Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere del 27 giugno 1990 (ODO)¹¹ e art. 14 della Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri del 4 ottobre 1985 (LPS)¹², e con l'ordinanza del 16 aprile 1993 che designa le organizzazioni specializzate in materia di percorsi pedonali e sentieri legittimate a ricorrere).

Chi, nella presente procedura di approvazione dei piani non ha fatto opposizione o, tramite presa di posizione, non ha partecipato alla procedura, è escluso dal seguito della stessa (art. 18f, cpv. 1 Lferr in relazione con l'art. 48, cpv. 1 lett. a PA).

3.2 Entrata nel merito delle opposizioni

Nella fattispecie, viste le considerazioni di cui al punto 3.1, il Cantone Ticino ed il Comune di Bellinzona sarebbero legittimati ad interporre opposizione al progetto.

Nel caso in esame, tuttavia, non è pervenuta alcuna opposizione al progetto.

4. Relazione con altre autorizzazioni

4.1 Relazione con il diritto cantonale

L'art. 18 cpv. 3 Lferr sancisce che con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. Ai sensi dell'art. 18 cpv. 4 Lferr non è necessaria alcuna autorizzazione o piano di diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'impresa ferroviaria. Con l'approvazione dei piani, l'UFT decide nello stesso tempo anche su altre autorizzazioni speciali necessarie secondo il diritto federale, in quanto le stesse sono necessarie per la realizzazione del progetto.

⁹ RS 451.

¹⁰ RS 814.01.

¹¹ RS 814.076.

¹² RS 704.

4.2 Relazione con la Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)

Nella fattispecie si segnala come la decisione di riparto delle spese di risanamento del sito ai sensi dell'art. 32d cpv. 4 LPAmb¹³ è stata rilasciata separatamente dall'UFT in data 5 settembre 2019.

B. NEL MERITO

1. Descrizione del progetto

La modifica di progetto si inserisce nell'ambito del progetto ferroviario principale "Terzo binario e fermata indipendenza" pubblicato tra maggio e giugno 2019, e ne diventa parte integrante. Il progetto concerne tuttavia un oggetto a sé stante, indipendente dal punto di vista funzionale dal progetto principale. Esso ha quale scopo infatti il risanamento del sito contaminato ubicato sui mappali n. 1315, 1316, 1320, 2673 RFD di Bellinzona (di proprietà di FFS) e sul mappale n. 2623 RFD di Bellinzona (di proprietà del Comune di Bellinzona), e la depurazione dell'acqua di falda sul mappale n. 1319 RFD di Bellinzona (di proprietà di terzi).

Il risanamento avviene mediante il riscaldamento del terreno (100°C), l'aspirazione e la depurazione dell'aria sotterranea, l'abbassamento del livello delle acque di falda (confinamento idraulico) e la depurazione dell'acqua di falda (prelievo, depurazione e restituzione temporanea dell'acqua di falda immediatamente a valle del sito contaminato). È prevista la realizzazione di un pozzo di captazione, profondo circa 35 m. La restituzione dell'acqua depurata nel sottosuolo avviene tramite i pozzi di restituzione esistenti di una pompa di calore privata. Per riscaldare il terreno e aspirare l'aria interstiziale si prevedono circa 175 perforazioni (diametro 100-350 mm, fino a 18 m di profondità). Per la fornitura di energia elettrica il gestore locale (Azienda Multiservizi Bellinzona) poserà due cabine di trasformazione provvisorie da 1 MW ognuna di tipo a secco.

2. Esame tecnico da parte dell'UFT

2.1 Premessa

L'UFT esamina gli aspetti rilevanti per la sicurezza nelle procedure di autorizzazione in funzione dei rischi sulla scorta di perizie di sicurezza o mediante controlli per campionatura (art. 17c Lferr, art. 2a Oferr). Non viene pertanto eseguito un esame completo di tutte le questioni relative alla sicurezza. L'esame dell'UFT deve in primo luogo garantire che il richiedente, gli autori del progetto da lui incaricati nonché i periti indipendenti lavorino in modo diligente. In nessun caso esso sostituisce i controlli di qualità dei documenti della domanda che devono essere garantiti dal richiedente. Per quest'ultimo vale il principio della responsabilità personale, esso non può e non deve contare sul fatto che eventuali errori di costruzione o di progettazione vengano individuati dall'UFT. Di principio il richiedente deve sempre partire dal presupposto che un determinato aspetto del progetto non sia di fatto controllato dall'autorità di vigilanza UFT, ciò che gli impone elevati requisiti di diligenza (cfr. Sentenza del Tribunale federale 6S.717/2001 del 9 luglio 2002 consid. 3.e).

Unicamente i richiedenti e gli autori del progetto da essi incaricati sono responsabili della correttezza delle ipotesi, dei calcoli e dei piani adottati.

2.2 Ambiente

Dopo esame del progetto dal punto di vista ambientale, l'UFT lo approva senza oneri o riserve. Sono fatte salve le prese di posizione di UFAM e Cantone Ticino (vedi punto 3 seguente).

¹³ Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983, RS 814.01.

3. Valutazione delle prese di posizione

3.1 Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

3.1.1 Acque sotterranee

L'UFAM richiama la presa di posizione del Cantone Ticino del 23 settembre 2019, in particolare le osservazioni relative alla condizione 8 (pag. 3.4, Approvazione per l'abbassamento della falda freatica mediante pozzo di captazione) che citano:

"L'acqua di scarico dovrà rispettare le condizioni poste dall'OPAc 28.10.1998, (allegato 2, cifra 2j, le istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee BUWAL 2004 e l'ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16 dicembre 2016, in particolare il limite di 10 g/l di percloroetilene (PCE)".

A tal proposito l'UFAM sottolinea come vi sia probabilmente un errore di stampa in quanto il valore massimo degli idrocarburi alogenati volatili causato da contaminazioni ambientali non può superare nell'acqua potabile i 10 microgrammi/l ($\mu\text{g/l}$) (allegato 2, n. 2 dell'ordinanza sulla protezione delle acque [OPAc; RS 814.201] e allegato 2 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno [DFI] sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico [OPPD; RS 817.022.11] "Requisiti chimici concernenti l'acqua potabile"). Per il resto l'UFAM condivide la presa di posizione del Cantone Ticino ma fa la seguente proposta:

Proposta [1]: Il valore massimo di 10 $\mu\text{g/l}$ per il percloroetilene nelle acque sotterranee depurate e restituite non può essere superato. L'autorizzazione del Cantone Ticino deve essere rettificata in questo senso. Giustificazione: requisiti chimici concernenti l'acqua potabile seconde l'all. 2 OPPD.

Con osservazioni del 26 novembre 2019 le FFS dichiarano di concordare con la proposta dell'UFAM.

Valutazione dell'UFT

L'UFT ha verificato l'affermazione presso il Cantone il quale ha rettificato la sua presa di posizione e confermato quanto scritto dall'UFAM. La condizione posta dal Cantone è stata adattata (vedi cifra 3.2.1.6).

*La proposta [1] dell'UFAM è pertanto **stralciata dai ruoli** in quanto divenuta **priva di oggetto**.*

3.1.2 Smaltimento delle acque

L'UFAM ricorda che secondo l'articolo 6 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) è vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinare; è parimenti vietato infiltrare tali sostanze. Secondo l'articolo 7 LPAc le acque di scarico devono essere trattate. Secondo l'articolo 7 OPAc, l'autorità concede l'autorizzazione ad immettere nelle canalizzazioni pubbliche acque di scarico industriali secondo l'allegato 3.2 se sono soddisfatte le esigenze del relativo allegato.

L'UFAM considera che la condizione 7 formulata dai Servizi generali del Cantone Ticino alla pagina 3 del suo preavviso del 23 settembre 2019 è pertinente; essa consente di soddisfare le esigenze concernenti le acque di scarico.

L'UFAM avanza la seguente proposta:

Proposta [2]: Per la re-immissione in canalizzazione devono essere rispettati i limiti dell'OPAc, allegato 3.2 cifra 2 colonna 2, in particolare il limite di 0.1 mg/l Cl per gli idrocarburi alogenati volatili (VOX). Il controllo della qualità dell'acqua prima e dopo il pretrattamento dovrà essere eseguito come le FFS propongono nella loro determinazione del 24 ottobre 2019.

Con osservazioni del 26 novembre 2019 le FFS dichiarano di concordare con la proposta dell'UFAM.

Valutazione dell'UFT

L'UFT sottolinea come l'OPAc si applica alle FFS indipendentemente dall'imposizione di un onere nella presente decisione. Le FFS sono infatti per legge vincolate dalla stessa. Non si ritiene quindi necessario imporre un onere in tal senso. Per quanto concerne invece le modalità di controllo dell'acqua si rimanda alla cifra 3.2.1.5. La richiesta del Cantone, supportata dall'UFAM, è stata tradotta nell'onere 2.4.1 (vedi cifra 3.2.1.5).

La richiesta dell'UFAM è pertanto **accolta** nel senso di cui sopra.

3.1.3 Siti contaminati

Dato che la situazione idrogeologica del sito non è conosciuta in dettaglio, l'UFAM ritiene opportuno sorvegliare anche i piezometri S07B e S09 come richiesto al punto 3, pagina 7 del preavviso della SPAAS del 10 settembre 2019 e ripreso dai Servizi generali nel loro preavviso del 23 settembre 2019.

Per poter attestare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento l'UFAM considera che anche l'acqua di falda dei due piezometri S07B e S09 debba soddisfare le esigenze dell'ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (OSiti; RS 814.680). L'UFAM è pertanto dell'avviso che questi valori non debbano essere vincolanti per la decisione di cessazione del risanamento termico, visto che, dopo l'eliminazione della sorgente di inquinamento, la contaminazione nell'acqua di falda si abbassa solitamente solo con diversi mesi di ritardo.

L'UFAM avanza la seguente proposta:

Proposta [3]: Le richieste del preavviso dei Servizi generali del 23 settembre 2010 riguardanti la sorveglianza dei piezometri S07B e S09 devono essere rispettate. Questi valori vanno inoltre tenuti in considerazione per il controllo del raggiungimento degli obiettivi di risanamento.

Con osservazioni del 26 novembre 2019 le FFS dichiarano di concordare con la proposta dell'UFAM.

Valutazione dell'UFT

L'UFT rimanda su questo tema alla cifra 3.2.3.3. La richiesta del Cantone, supportata dall'UFAM, è stata tradotta nell'onere 2.6.3.

La proposta [3] è **accolta** nel senso di cui sopra.

3.1.4 Aria

Per quanto riguarda la protezione dell'aria l'UFAM non ha obiezioni contro il presente progetto.

L'UFAM condivide la determinazione delle FFS del 24 ottobre in risposta al preavviso cantonale del 23 settembre 2019.

3.1.5 Rumore

L'UFAM considera che il progetto sia da valutare come cantiere. Ciò premesso l'UFAM constata come manchi una valutazione in base alla direttiva sul rumore dei cantieri dell'UFAM (DRC), contenente la determinazione dei gruppi di provvedimento e un piano dei provvedimenti.

Le attività di cantiere avverranno in zona abitata. In considerazione del fatto che il cantiere durerà 26 mesi, 24h/24 per le macchine di esercizio nella zona delle installazioni di confinamento idraulico, e che le operazioni di perforazione, che avranno una durata importante (2-3 mesi), risultano essere particolarmente rumorose, l'UFAM considera come delle indicazioni in merito alle emissioni foniche effettive causate (valori in dB(A)) e alle misure previste e possibili sono necessarie.

L'UFAM avanza quindi le due seguenti proposte:

Proposta [4]: Le FFS devono eseguire la valutazione completa del cantiere secondo la DRC dell'UFAM (gruppi di provvedimenti e piano delle misure), e inoltrare questo complemento all'UFT, per valutazione da parte dell'UFAM, prima della decisione di approvazione dei piani.

Proposta [5]: Le FFS devono fornire una valutazione indicativa delle emissioni foniche generate dalle attività principali previste (macchine di esercizio nella zona delle installazioni di confinamento idraulico, operazioni di perforazione). Le FFS devono inoltrare questo complemento all'UFT, per valutazione da parte dell'LIFAM, prima della decisione di approvazione dei piani.

Con osservazioni del 26 novembre 2019, in relazione alla proposta [4], le FFS producono un concetto di protezione fonica del cantiere nel quale sono riportate le misure concrete secondo la direttiva DRC che le FFS intendono applicare.

Con riferimento alla proposta [5] invece, le FFS rispondono che il concetto di protezione fonica del cantiere prevede delle misure di protezione del rumore del cantiere. Le FFS eseguiranno, come richiesto, una valutazione indicativa delle emissioni foniche generate dalle macchine in esercizio nella zona delle installazioni e delle operazioni di perforazione con e senza le misure di protezione. A tal proposito le FFS osservano tuttavia che tale valutazione viene eseguita, oltre che sui dati tecnici, su delle misure sul posto le quali non potranno essere eseguite prima che le macchine siano assemblate durante l'attività effettiva del cantiere.

Per questo motivo e per permettere la preparazione dei lavori in tempo utile le FFS chiedono che le valutazioni delle emissioni foniche richieste possano essere presentate prima dell'inizio della fase con lavori molto rumorosi che inizierà a marzo 2020 e che esse non pregiudichino l'approvazione del progetto.

Con replica del 5 dicembre 2019, l'UFAM ha valutato il concetto di protezione fonica elaborato dalle FFS e hanno dichiarato di concordare con la valutazione eseguita dalle FFS nel medesimo.

In merito alla proposta [5], l'UFAM ha accettato la proposta di FFS e avanzato una nuova proposta:

Proposta [5a]: Il richiedente deve inoltrare la valutazione concernente le emissioni foniche generate dalle attività principali (macchine di esercizio nella zona delle installazioni di confinamento idraulico, perforazioni) all'UFT, per valutazione da parte dell'UFAM, entro la fine di gennaio 2020.

Con duplice del 5 dicembre 2019 le FFS si sono dichiarate d'accordo con la nuova proposta [5a].

Valutazione dell'UFT

Per quanto concerne il concetto di protezione fonica, lo stesso viene approvato con la presente decisione e assume così carattere vincolante per le FFS.

Per quanto concerne la proposta [5a], la stessa viene **accolta** ed un relativo **onere** disposto nella presente decisione (onere 2.1.1).

3.1.6 Vibrazioni

L'UFAM concorda con la valutazione eseguita dalle FFS per la questione delle vibrazioni e considera pertanto il progetto come conforme alle normative federali in materia di vibrazioni e di rumore trasmesso per via solida durante la fase di cantiere.

3.2 Cantone Ticino

3.2.1 Sezione della protezione dell'aria

3.2.1.1 Siti inquinati

Il Cantone preavvisa favorevolmente il progetto esecutivo in particolare quanto contenuto nei rapporti allegati A01, A02, A03, e chiede il rispetto della seguente condizione:

Condizione [1]: La presa di posizione SPAAS sul progetto esecutivo di risanamento OSiti (rapporto A01) del 10.09.2019 è allegata, ed è da considerarsi parte integrante dell'avviso cantonale: tutte le disposizioni ivi contenute dovranno essere rispettate.

Con osservazioni del 24 ottobre 2019 le FFS concordano con la richiesta e rinviando al capitolo relativo (vedi cifra 3.2.3).

Valutazione dell'UFT

L'UFT ha valutato ed integrato la presa di posizione della SPAAS nella presente decisione (vedi punto 3.2.3).

La condizione [1] del Cantone è **evasa** e viene pertanto **stralciata dai ruoli**.

3.2.1.2 Protezione dell'aria

Dopo valutazione del progetto il Cantone richiede il rispetto delle seguenti condizioni:

Condizione [2]: Le emissioni di sostanze organiche alogenate dopo l'abbattimento con filtri di carbone attivo devono rispettare i limiti fissati nell'allegato 1 cifre 7 e 8 dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (OIA), in particolare:

- limiti per il dicloroetilene (DCE) e percloroetilene (PCE), sostanze della classe 1 seconde la cifra 7 dell'allegato 1 OIA: 20 mg/m³ (soglia di flusso 100 g/h);
- limite per il tricloroetilene (TCE), sostanza cancerogena della classe 3 seconde la cifra 8 dell'allegato 1 OIA: 5 mg/m³ (soglia di flusso 25 g/h).

Condizione [3]: Le emissioni devono essere sorvegliate mediante analisi nelle due linee d'aspirazione D1 e D2 e all'uscita del carbone, attivo, come previsto nel progetto, ed i risultati devono essere comunicati periodicamente alla SPAAS nei rapporti d'esercizio previsti. L'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili valuterà i risultati e si riserva di chiedere ulteriori misure d'abbattimento o ulteriori analisi in base a/le necessità.

Condizione [4]: Il punto d'espulsione finale dell'aria dai filtri di carbone attivo deve essere posizionato e dimensionato in modo di permettere una corretta dispersione della stessa e di non provocare disturbi al vicinato o alle persone che circolano nella zona. In particolare, esso deve superare l'altezza degli edifici vicini, come indicato nell'art. 6 OIA e nelle Raccomandazioni sull'altezza dei camini su tetto dell'Ufficio federale dell'ambiente.

Con osservazioni del 24 ottobre 2019 le FFS confermano per la condizione [2] che le i limiti OIA sono ampiamente rispettati.

Per la condizione [3] le FFS concordano con la richiesta.

In relazione alla condizione [4] invece le FFS non concordano in quanto considerano che con la richiesta di installare un camino che superi l'altezza degli edifici vicini, poiché le condizioni dell'art. 6. OIA vengono già ampiamente rispettate con l'impianto proposto e illustrano le loro motivazioni. Le FFS concludono dichiarando di considerare come i limiti di emissione siano sempre rispettati con ampia sicurezza e come, anche considerando nella peggiore delle ipotesi l'impianto previsto come grande impianto di tipo industriale, esiste una distanza sufficiente tra gli edifici vicini e il sito di espulsione dell'aria dal tetto del container di esercizio dei filtri a carbone attivo. Le FFS ritengono quindi che l'impianto proposto non comporta alcun rischio né per le persone sul sito di risanamento né per il vicinato. Non è necessario installare un camino con un'altezza superiore alla casa più vicina come indicato dalla presa di posizione cantonale.

Con replica del 6 novembre 2019 il Cantone, previo esame delle argomentazioni di FFS, ha sottolineato come, in base ai parametri di funzionamento dell'impianto, $Q/S = 0.024$, per il calcolo dell'altezza del camino non si applica l'allegato 6 OIA ma la cifra 5 delle Raccomandazioni sull'altezza dei camini su tetto dell'Ufficio federale dell'ambiente.

Per impianti con $Q/S < 1$ (come è il caso nella fattispecie), si applicano i criteri di base, cioè l'altezza del camino deve superare: (a) la parte più alta dell'edificio di almeno 0,5m. (b) i tetti piani di almeno 1.5m, (c) i tetti piani transitabili di almeno 2m (terreno escluso).

Considerato però che l'impianto si trova in un container sul fondo no. 1320 RFD Bellinzona, a ca. 15m di distanza dalla casa abitata più vicina, l'altezza indicata (1.5m) è da calcolare dalla cima del container.

Con duplice dell'8 novembre 2019 le FFS concordano con la richiesta di installare un camino con altezza 1.5 m da misurare a partire dalla cima del container.

Valutazione dell'UFT

Per quanto concerne la condizione [2], l'UFT ricorda come l'OIA sia imperativa per le FFS indipendentemente dall'imposizione di un onere nella presente decisione. La **condizione [2]** del Cantone viene pertanto **stralciata dai ruoli** in quanto **priva di oggetto**.

La **condizione [3]** e la **condizione [4]** del Cantone sono **accolte** e dei relativi **oneri** disposti nella presente decisione (onere 2.2.1, onere 2.2.2).

3.2.1.3 Prevenzione dei rumori

Il Cantone chiede il rispetto della seguente condizione:

Condizione [5]: le FFS dovranno rispettare durante tutta la fase dei lavori la Direttiva sul rumore dei cantieri del 24 marzo 2006 (stato 2011), edita dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Si dovranno pertanto adottare in particolare i seguenti provvedimenti atti a contenere nella massima misura possibile la molestia:

- lavori edili rumorosi => provvedimenti gruppo: B;
- lavori edili molto rumorosi => provvedimenti gruppo: B (C di notte e festivi);
- trasporti edili => provvedimenti gruppo: A.

Con osservazioni del 24 ottobre 2019 le FFS hanno concordato con la richiesta.

Valutazione dell'UFT

Le FFS hanno elaborato un "Concetto di protezione fonica del cantiere" su richiesta dell'UFAM sulla base della Direttiva sul rumore dei cantieri del 24 marzo 2006 (stato 2011) dell'UFAM. L'UFAM ha concordato con la valutazione eseguita dalle FFS.

L'UFT considera pertanto il "Concetto di protezione fonica del cantiere" elaborato dalle FFS come conforme alla Direttiva sul rumore dei cantieri del 24 marzo 2006 (stato 2011) dell'UFAM. Lo stesso è approvato con la presente decisione e assume carattere vincolante per le FFS (vedi anche punto 3.1.5).

La condizione [5] del Cantone è pertanto **priva di oggetto** e viene **stralciata dai ruoli**.

3.2.1.4 Protezione dalle vibrazioni

Il Cantone ricorda che, per i danni su strutture si fa riferimento alla norma svizzera VSS/SN 640312 che regola gli effetti delle vibrazioni sulle costruzioni, fissando dei valori indicativi di velocità massima. Essa permette di limitare al massimo il rischio di danni a manufatti o edifici adiacenti alla sorgente vibrante.

Per quanto riguarda il disturbo alle persone, si fa riferimento alla norma tedesca DIN 4.150-2 "Erschütterungen im Bauwesen, Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden" (aggiornata a giugno 1999).

Il progetto prevede dei lavori di demolizione e di costruzione che potenzialmente potrebbero generare vibrazioni o rumori trasmessi per via solida. Durante l'intera fase di demolizione e di costruzione devono pertanto essere rispettati i valori limite fissati dalle normative citate in precedenza.

Il Cantone chiede pertanto il rispetto della seguente condizioni:

Condizione [6]: FFS dovranno adottare, nell'ambito della fase esecutiva del progetto, i seguenti provvedimenti:

- per gli edifici maggiormente esposti alle immissioni causate dalle vibrazioni eseguire precauzionalmente le necessarie prove a futura memoria;
- l'impresa di costruzione dovrà procedere con la necessaria informazione agli abitanti interessati sui periodi di lavoro durante i quali potranno verificarsi disturbi causati dalle vibrazioni.

Con osservazioni del 24 ottobre 2019 le FFS hanno concordato con la richiesta.

Valutazione dell'UFT

La condizione [6] del Cantone viene accolta e un relativo **onere** disposto nella presente decisione (onere 2.3.1).

3.2.1.5 Protezione e smaltimento acque

Il Cantone constata come il progetto preveda il trattamento tramite carboni attivi delle acque di condensa derivanti dal raffreddamento dell'aria aspirata e l'immissione in canalizzazione pubblica. Chiede pertanto il rispetto della seguente condizione:

Condizione [7]: Per la re-immissione in canalizzazione devono essere rispettati i limiti dell'OPAc allegato 3.2 cifra 2 colonna 2, in particolare il limite di 0.1 mg/l Cl. Come previsto nell'allegato 1 "Monitoringkonzept - Prozessüberwachung und Prozesssteuerung" (Züblin GmbH), del progetto di risanamento del sito contaminato del 31.07.2019, sarà da prevedere l'installazione del contaltri per quantificare le acque immesse in canalizzazione e il controllo prima e dopo il pretrattamento con frequenza settimanale.

Con osservazioni del 24 ottobre 2019 le FFS concordano parzialmente con la condizione [7]. Da un lato le FFS confermano che i limiti OPAc sono rispettati in qualsiasi momento e che un contaltri è previsto nelle installazioni ma, dall'altro, le FFS non concordano con la necessità di eseguire un controllo con frequenza settimanale ma propongono una frequenza mensile (richiamando il documento A02, capitolo 3.2.3) e illustrandone i motivi. Le FFS concludono proponendo dei controlli settimanali durante il primo mese e, a partire dal secondo mese di esercizio con scadenza mensile in caso di concentrazione <0.045 mg/l Cl; settimanale in caso di concentrazione >0.045 mg/l Cl; e in occasione del ricambio del filtro in caso di concentrazione >0.050 mg/l Cl.

Con replica del 6 novembre 2019 il Cantone afferma di poter condividere la proposta di FFS di analizzare con cadenza settimanale nel corso del primo mese di esercizio dell'impianto la concentrazione dei clorurati, per poi passare ad una frequenza mensile a partire dal secondo mese.

Il Cantone chiede tuttavia che, qualora le concentrazioni presentassero forti escursioni di valore nel corso del primo mese, la frequenza settimanale venga mantenuta fintanto che i valori si stabilizzeranno.

Il Cantone condivide la modalità di trattamento e smaltimento delle acque di pompaggio/confinamento. Idealmente è prevista una misura di PER al mese sull'acqua filtrata e reimpressa in falda.

Valutazione dell'UFT

Per quanto concerne il rispetto dei limiti fissati dall'OPAc, l'UFT ricorda come gli stessi debbano essere rispettati dalle FFS indipendentemente all'imposizione di un onere nella presente decisione. La condizione [7] è, per questa parte, **priva di oggetto e stralciata dai ruoli**. Per il resto, in considerazione della proposta di FFS relativa alla frequenza dei controlli, accolta dal Cantone, la condizione [7] del cantone è **accolta con gli adeguamenti proposti da FFS** ed il seguente **onere** viene disposto nella decisione (onere 2.4.1):

"Le FFS dovranno prevedere l'installazione di un contaltri per qualificare le acque immesse in canalizzazione e dei controlli settimanali durante il primo mese e, a partire dal secondo mese di esercizio con scadenza mensile in caso di concentrazione <0.045 mg/l Cl; settimanale in caso di concentrazione >0.045 mg/l Cl; e in occasione del ricambio del filtro in caso di concentrazione >0.050 mg/l Cl. Qualora le concentrazioni presentassero forti escursioni di valore nel corso del primo mese, la frequenza setti-manale dovrà tuttavia essere mantenuta fintanto che i valori saranno stabili."

3.2.1.6 Abbassamento della falda e trattamento delle acque pompate

Il Cantone Ticino dopo esame del progetto chiede il rispetto della seguente condizione:

Condizione [8]: Per ogni intervento che richiede un abbassamento del livello delle acque di falda è rilasciata un'autorizzazione cantonale (Legge sulle acque sotterranee del 12.09.1978 e relativo Regolamento del 19.01.1979). Il Cantone chiede quindi all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) di imporre come onere alle FFS di richiedere tale autorizzazione.

Il Cantone dichiara inoltre di aver esaminato la documentazione fornita e considera la stessa come esauritiva e sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione. A titolo preliminare e preventivamente, il Cantone riporta qui di seguito i contenuti dell'autorizzazione che verrà rilasciata a seguito della delega dell'UFT.

Autorizzazione per l'abbassamento della falda freatica mediante pozzo di captazione

La Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo evidenzia che l'avviso è fondato sull'art. 6 e 43 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPaC), sull'art. 32 dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPaC) e sulla Legge sulle acque sotterranee del 12.09.1978 e del relativo Regolamento del 19.01.1979 sulle Istruzioni pratiche per la protezione dette acque sotterranee, UFAFP, 2004 e su "Exploitation de la chaleur tirée du sol et du sous-sol - Aide à l'exécution destinée aux autorités d'exécution et aux spécialistes de géothermie", L'environnement pratique n° 0910, Office fédéral de l'environnement, Berne, 2009.

Visti:

- la domanda di autorizzazione per l'abbassamento dell'acqua sotterranea mediante un pozzo di captazione fino a un prelievo massimo di 410 litri al minuto;
- la documentazione idrogeologica allegata alla domanda;

l'autorizzazione per l'abbassamento del livello dell'acqua sotterranea mediante il pozzo di captazione (iscritto a catasto cantonale con il numero 102.339) fino a un prelievo massimo di 410 litri al minuto, è rilasciata alle seguenti condizioni:

- l'istante è responsabile di fronte ai terzi per eventuali inconvenienti derivanti dalla presente autorizzazione;
- è fatto obbligo all'istante di comunicare alla SPAAS l'inizio e il termine delle operazioni di lavoro. La SPAAS si riserva in qualunque momento di verificare la conformità delle acque di scarico;
- l'acqua di scarico dovrà essere immessa nella falda freatica tramite i 2 pozzi di resa esistenti sul mappale 1319. Qualora i pozzi di resa non fossero in grado di garantire l'infiltrazione del quantitativo captato, è possibile utilizzare come opera di restituzione delle acque, il pozzo di captazione esistente sul mappale 1319, (numero di catasto cantonale 102.285 messo temporaneamente fuori servizio). L'acqua di scarico dovrà rispettare le condizioni poste dall'OPaC 28.10.1998, (allegato 2, cifra 2), le istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee BUWAL 2004 e l'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16 dicembre 2016, in particolare il limite di 10 mg/l di percloroetilene (PCE);
- l'acqua di spurgo, così come eventuali sedimenti mobilizzati durante tale operazione, sono da analizzare per determinare la presenza di PCE. Qualora il PCE fosse presente, acque e sedimenti vanno trattati e smaltiti conformemente al grado di inquinamento accertato;
- è riservata l'azione contravvenzionale a carico dei trasgressori (Art. 33 LAS);
- l'autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico;
- il mancato ossequio anche ad una sola disposizione elencata comporta la revoca immediata della presente autorizzazione.

Verrà riscossa una tassa amministrativa di CH F 300.--.

Con osservazioni del 24 ottobre 2019, le FFS hanno dichiarato di essere d'accordo con la condizione [8] e con le condizioni elencate dal Cantone per il rilascio dell'autorizzazione.

Valutazione dell'UFT

L'UFT constata innanzitutto come l'UFAM abbia rilevato nella sua presa di posizione del 18 novembre 2019 come il Cantone abbia probabilmente fatto un errore di scrittura (vedi cifra 3.1.1), poiché il valore massimo degli idrocarburi alogenati volatili causato da contaminazioni ambientali non può superare nell'acqua potabile i 10 microgrammi/l ($\mu\text{g/l}$) e non i 10 grammi. L'UFT ha verificato l'affermazione presso il Cantone il quale ha rettificato la sua presa di posizione. Le condizioni sopraelencate corrispondono quindi a quelle corrette, confermate sia dal Cantone che dall'UFAM.

Ciò premesso l'UFT ricorda come, di principio, in virtù dell'art. 18 cpv. 3 Lferr, con l'approvazione sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale e non sono necessarie autorizzazioni di diritto cantonale. Nella fattispecie, vista la condizione [8], l'UFT **delega** al Cantone la competenza per rilasciare l'autorizzazione per l'abbassamento della falda. La **condizione [8]** è pertanto **accolta** e viene disposto il seguente **onere** (onere 2.4.2):

"Per ogni intervento che richiede un abbassamento del livello delle acque di falda, le FFS dovranno richiedere la relativa autorizzazione al Cantone. La richiesta dovrà adempiere alle condizioni poste dal Cantone."

L'UFT parte da presupposto che il Cantone rilascerà l'autorizzazione per l'abbassamento della falda immediatamente dopo l'emanazione della presente decisione e alle condizioni sopraindicate.

3.2.2 Ufficio dei beni culturali

Il Cantone constata come la procedura d'approvazione dei piani concerne i mappali 1316, 2673, 1319 e 1320 RFD di Bellinzona- Bellinzona, situati all'interno della Zona d'interesse archeologico in vigore per il nucleo cittadino (cfr. scheda SIBC n. PIA386), tutelata ai sensi della Legge sulla protezione dei beni culturali (LBC). Il Cantone chiede quindi il rispetto delle seguenti condizioni:

Condizione [9]: il Cantone sottolinea che, tenuto conto dell'interesse di tutela ai sensi della LBC, vige l'obbligo di notificare almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori al Servizio archeologia dell'Ufficio dei beni culturali (UBC) ogni intervento suscettibile di modificare lo stato del fondo (art. 16 RLBC).

Condizione [10]: il Cantone chiede inoltre, 15 giorni prima dell'installazione del cantiere, di comunicarne per iscritto al competente Servizio la data d'inizio dei lavori e la persona di riferimento della DL per fissare un sopralluogo inteso a concordare e controllare gli interventi fin dai primi movimenti di terra e, in caso di ritrovamenti, coordinare le successive operazioni.

Condizione [11]: il Cantone indica infine, tenuto conto della presenza nelle immediate adiacenze delle strutture murarie del complesso difensivo (Cinta muraria del Borgo pure tutelata ai sensi della LBC), che occorre prendere tutti i provvedimenti affinché durante i lavori (fase esecutiva e di installazioni di cantiere) non siano arrecati danni ai manufatti protetti.

Con osservazioni del 24 ottobre 2019, le FFS hanno dichiarato di concordare con le condizioni [9]-[11].

Valutazione dell'UFT

Le **condizioni [9], [10] e [11]** richieste dal Cantone sono **accolte** e dei relativi **oneri** disposti nella presente decisione (onere 2.5.1, onere 2.5.2, onere 2.5.3).

3.2.3 Preavviso tecnico della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS)

Allegata alla presa di posizione cantonale del 23 settembre 2019, il Cantone ha inoltrato anche la presa di posizione tecnica della SPAAS del 10 settembre 2019, la quale è parte integrante della medesima e nella quale vengono avanzate delle specifiche richieste, che sono riportate qui di seguito.

3.2.3.1 La SPAAS chiede che vengano raggiunti gli obiettivi di risanamento seguenti:

- portare i valori di concentrazione di PER, misurati nelle acque di falda idrogeologicamente a valle del sito, al di sotto dei 20 µg/L;
- raggiungere nel materiale di scavo dei settori DI e D2 la classificazione tipologica qualitativa B ([PER]<1ppm).

Con osservazioni del 24 ottobre 2019 le FFS hanno concordato con tale richiesta.

Valutazione dell'UFT

La richiesta del Cantone è **accolta** e viene disposta quale **onere** (onere 2.6.1). Nel caso in cui dovesse emergere che gli obiettivi di risanamento richiesti non potessero essere raggiunti, la

questione dovrà essere discussa tra FFS e Cantone. Il risultato di tale discussione dovrà essere sottoposto all'UFAM per il tramite dell'UFT. L'UFT deciderà in caso di litigio.

3.2.3.2 La SPAAS approva le condizioni cumulative proposte per valutare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento del terreno enunciate nel doc. "Progetto esecutivo di risanamento, 31 luglio 2019, allegato A1, capitolo 6.1", nonché le condizioni per l'inoltro della SPAAS della richiesta per cessare il risanamento termico (vedi cap. 6.1) e per interrompere il confinamento idraulico (vedi cap. 6.3).

La SPAAS chiede poi che il numero e la posizione definitiva dei punti di sondaggio per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di risanamento del terreno (materiale di scavo) dovranno essere definiti e concordati con la SPAAS in base all'andamento dei parametri del risanamento.

Con osservazioni del 24 ottobre 2019 le FFS hanno concordato con tale richiesta

Valutazione dell'UFT

Per quanto concerne le condizioni di valutazione del raggiungimento degli obiettivi nonché le condizioni di comunicazione alla SPAAS, le stesse sono contenute nel documento "Progetto esecutivo di risanamento, 31 luglio 2019, allegato A1" il quale, approvato con la presente, assume carattere vincolante per le FFS. Non è pertanto necessario l'imposizione di un relativo onere.

Per quanto concerne la richiesta relativa al numero e la posizione definitiva dei punti di sondaggio, la richiesta viene **accolta** e un relativo **onere** disposto nella presente (onere 2.6.2).

3.2.3.3 La SPAAS chiede che per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di risanamento, siano tenuti in considerazione anche i valori di concentrazione di PER rilevati nei piezometri S07B (falda inferiore) e S09 (falda superiore); detti piezometri dovranno dunque essere inclusi nel programma di sorveglianza.

Con osservazioni del 24 ottobre 2019 le FFS hanno concordato con la richiesta di introdurre anche i piezometri S07B e S09 nel programma di controlli.

Le FFS non concordano tuttavia di considerare i risultati dei piezometri S07B e S09 come determinanti. In particolare, le FFS non ritengono corretto vincolare la decisione di cessazione del risanamento al raggiungimento dei limiti posti anche in questi piezometri. I motivi sono i seguenti:

- *S07B: attualmente i risultati analitici in S07B rispettano già le condizioni richieste per la cessazione del risanamento. Nonostante le precauzioni prese, non è possibile escludere che le operazioni di risanamento rilascino in un primo momento del contaminante e che questo raggiunga ad un certo punto anche S07B. Se però sia nel nuovo pozzo di captazione che nei piezometri dell'acquifero inferiore S03 e S04 (a monte di S07B) i limiti per dichiarare il risanamento concluso vengono raggiunti, ci si attende che - mancando la sorgente di inquinamento - prima o poi anche in S07B questi limiti verranno rispettati. Dato che una connessione idrogeologica con il sito contaminato non è chiara e che il piezometro non è da considerare "immediatamente a valle del sito", si ritiene non corretto attendere che anche questo piezometro raggiunga i limiti per interrompere le operazioni di risanamento. Il prolungamento dell'esercizio in questo caso non porta a benefici sostanziali e non è da considerare come proporzionato.*
- *S09: In questo piezometro - che non è da considerare come "immediatamente a valle del sito" - le condizioni richieste per la cessazione del risanamento non vengono attualmente ancora rispettate. Se però nei piezometri dell'acquifero superiore, a monte di S09 rispetto alla posizione del sito, cioè in S06, S07A e S08, i limiti per dichiarare il risanamento concluso vengono raggiunti, ci si attende che - mancando la sorgente di inquinamento - prima o poi anche in S09 questi limiti verranno rispettati. Si ritiene non corretto attendere che anche questo piezometro raggiunga i limiti per interrompere le operazioni di risanamento. Il prolungamento dell'esercizio in questo caso non porta a benefici sostanziali e non è da considerare come proporzionato.*

I risultati ottenuti dai punti di misura proposti per la conferma del raggiungimento degli obiettivi di risanamento (nuovo pozzo di captazione, S03, S04, S06, S07A e S08 vedi documenta A01, Tabella 15)

sono secondo la valutazione delle FFS sufficienti per la decisione di interruzione delle operazioni di risanamento.

Con replica del 6 novembre 2019 la SPAAS ha preso atto delle considerazioni espresse da FFS e ha chiesto che i due i piezometri indicati (S07B e S09) siano tenuti in considerazione per la sorveglianza del sito.

Per la verifica dei limiti di risanamento, il Cantone ritiene che il piezometro S07B debba essere preso in considerazione, poiché da quella zona non vi è un piezometro di controllo per la falda inferiore (e la distanza dal centro del sito è la stessa dal piezometro S06), contrariamente al piezometro S09, che è effettivamente lontano e sulla linea del piezometro S06.

Inoltre, siccome la connessione idrogeologica non è ben conosciuta, è un motivo in più per tenere in considerazione il piezometro citato.

Con duplice dell'8 novembre 2019 le FFS hanno accettato la richiesta del Cantone.

Valutazione dell'UFT

La richiesta del Cantone è **accolta** ed un relativo **onere** disposto nella presente decisione (onere 2.6.3).

3.2.3.4 Relativamente alla sorveglianza del sito la SPAAS chiede poi che le soglie d'intervento per la sostituzione dei filtri con carboni attivi siano impostate ad un valore inferiore rispetto al corrispondente limite OPAC.

Con osservazioni del 24 ottobre 2019 le FFS hanno confermato il loro accordo.

Valutazione dell'UFT

La richiesta del Cantone è **accolta** ed un relativo **onere** disposto nella presente decisione (onere 2.6.4).

3.3 Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

Il progetto prevede la posa di un cavo 20kV e di due cabine di trasformazione per la fornitura dell'energia elettrica necessaria alle sonde termiche previste dal progetto e necessarie al risanamento del sito inquinato.

La posa del cavo 20 kV provvisorio tra la cabina di trasformazione Asilo Nocca e la cabina di trasformazione provvisoria FFS1, così come la posa delle due cabine di trasformazione FFS1 e FFS2 (e il relativo collegamento tra le medesime) erano già stati richiesti all'ESTI dall'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) nell'ambito di procedure separate ed erano state approvate dall'ESTI con tre decisioni separate del 7 maggio 2019.

Tuttavia, essendo tali infrastrutture necessarie al risanamento del sito inquinato ex-Lavanderia Caviezel, l'approvazione del quale è di competenza dell'UFT, secondo il principio di coordinamento delle procedure stabilito dalla Legge federale sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA, RS 172.010, in particolare art. 62a) l'approvazione di tali installazioni dev'essere rilasciata dall'UFT, previa la consultazione dell'ESTI, nell'ambito della procedura di approvazione della modifica di progetto in oggetto il quale rappresenta la parte preponderante.

Con e-mail del 6 dicembre 2019 le FFS hanno confermato di essere al corrente del contenuto delle decisioni ESTI del 7 maggio 2019 e hanno dichiarato di concordare con le condizioni formulate dall'ESTI nelle medesime.

Valutazione dell'UFT

L'UFT constata come l'ESTI abbia già avuto modo di valutare la parte di progetto concernente la posa dei cavi di alimentazione e le relative cabine di trasformazione nell'ambito delle procedure di rilascio delle decisioni del 7 maggio 2019, più precisamente:

- Decisione di approvazione dei piani S-0173390.1 del 7.5.2019

- Decisione di approvazione dei piani S-0173391.1 del 7.5.2019
- Decisione di approvazione dei piani L-0229639.1 del 7.5.2019

Nell'ambito delle stesse l'ESTI ha chiesto il rispetto di oneri.

In virtù del principio di coordinamento delle procedure stabilito dalla LOGA sopracitato, l'approvazione degli impianti oggetto delle decisioni sopracitati viene rilasciata con la presente decisione. Le decisioni S-0173390.1, S-0173391.1, L-0229639.1 del 7 maggio 2019 vengono considerate dall'UFT alla stregua di prese di posizione ESTI sul progetto "Risanamento del sito inquinato n. B.1195 (catasto federale UFT) / n. 102a254 (catasto cantonale) – Sito "ex Caviezel". Le condizioni poste nelle medesime vengono quindi riprese quali oneri nella presente decisione e riassunte nel seguente **onere** (onere 2.7.1):

"Le FFS dovranno rispettare gli oneri richiesti dall'ESTI nelle decisioni S-0173390.1, S-0173391.1, L-0229639.1 per quanto concerne la posa del cavo 20 kV provvisorio tra la cabina di trasformazione Asilo Nocca e la cabina di trasformazione provvisoria FFS1, così come la posa delle due cabine di trasformazione FFS1 e FFS2 e il relativo collegamento tra le medesime"

I piani/documenti approvati dall'ESTI vengono ripresi e approvati nella presente decisione.

4. Risultato dell'esame

In base all'esame effettuato e conformemente alle prese di posizione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), del Cantone Ticino, dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI l'UFT è giunto alla conclusione che il progetto, tenuto conto degli oneri previsti ottempera alle disposizioni legislative applicabili in materia, tenendo conto in modo esaustivo delle richieste delle parti. Il progetto può quindi essere approvato.

5. Acquisizione fondi e diritti

Il progetto di risanamento non necessita di acquisizioni definitive di terreni o servitù.

Durante la fase di cantiere, tuttavia, le FFS necessitano l'acquisizione temporanea di 173 m² di terreno così suddivisi:

- Mappale n. 1319 RFD di Bellinzona, proprietà dei Sig.ri Rota e De Agostini: 64 m²;
- Mappale n. 2623 RFD di Bellinzona, proprietà del Comune di Bellinzona: 109 m².

Al momento dell'inoltro della domanda le trattative con i proprietari erano ancora in corso.

Con scritto del 6 dicembre 2019 le FFS hanno inoltrato le due convenzioni firmate con i proprietari dei mappali sopraelencati con le quali i medesimi hanno dato il loro accordo all'occupazione temporanea richiesta da FFS.

Le restanti superfici toccate dal progetto sono tutte di proprietà di FFS.

Visto quanto sopra non si necessita di attribuire alla presente decisione carattere di titolo espropriativo.

6. Immediato inizio dei lavori

Conformemente all'art. 6 cpv. 3 OPAPIF¹⁴ l'inizio immediato dei lavori è possibile se:

- non vi siano opposizioni inevase;
- non vi siano obiezioni da parte dei Cantoni interessati e dei servizi specializzati della Confederazione;
- l'inizio della costruzione non comporti modifiche irreversibili.

¹⁴ Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) del 2 febbraio 2000, RS. 742..142.1.

Nella fattispecie non sono state interposte opposizioni contro il progetto. Inoltre sia il Cantone Ticino che gli uffici federale consultati (UFAM e ESTI) hanno approvato di principio il progetto, richiedendo degli oneri che sono stati debitamente ripresi dall'UFT.

L'inizio della costruzione non comporta infine modifiche irreversibili.

L'UFT può pertanto concedere l'immediato inizio dei lavori

7. Emolumenti

7.1 Emolumenti della procedura di approvazione dei piani

Ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse dell'Ufficio federale dei trasporti del 25 novembre 1988 (OEm-UFT) l'emolumento è dovuto da chi chiede una prestazione o una decisione secondo l'art. 1. Nella presente decisioni si tratta di una prestazione ai sensi dell'art. 1 lett. q OEm-UFT. Richiedente della procedura sono le FFS.

L'emolumento per l'approvazione dei piani ai sensi dell'art. 23 cpv 1 OEm-UFT è calcolato in funzione del tempo impiegato (conformemente all'art. 7 OEm-UFT per ogni ora di lavoro 100-200 franchi), al genere e all'urgenza come pure al numero e alla complessità delle opposizioni. Ammonta tuttavia al minimo a CHF 500.- e al massimo CHF 50'000.-. In caso di procedure particolarmente onerose il limite massimo dell'emolumento può essere portato a CHF 200'000.-.

Nella fattispecie gli emolumenti per la valutazione della modifica di progetto e l'istruzione della procedura verranno contabilizzati ed inclusi negli emolumenti che saranno fissati nella della decisione principale di approvazione del progetto "Terzo binario e fermata Indipendenza".

7.2 Emolumenti dell'Ufficio federale degli impianti a corrente forte (ESTI)

Gli emolumenti dell'ESTI per la valutazione delle parti del progetto di sua competenza sono già state ordinate nell'ambito delle decisioni S-0173390.1, S-0173391.1, L-0229639.1 del 7 maggio 2019. Le decisioni citate richiedevano un pagamento entro 30 giorni a decorrere dalla notifica.

L'UFT parte dal presupposto che gli emolumenti ESTI siano pertanto già stati regolati tra ESTI e l'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB), richiedente nell'ambito delle procedure davanti all'ESTI sfociate nelle tre decisioni sopracitate.

Eventuali suddivisioni/prese a carico dei costi tra l'AMB e le FFS dovranno essere regolati direttamente tra le parti.

7.3 Emolumenti cantonali

Secondo la decisione del Tribunale federale del 10 ottobre 2012 (1C_78/2012), l'UFT deve pronunciarsi nella presente decisione anche sull'ammontare degli emolumenti cantonali. Nella decisione figurano gli emolumenti cantonali e i suoi costi come l'ammontare totale delle spese supportate dal richiedente (cfr. consid. 7 della decisione sopracitata).

L'ammontare degli emolumenti richiesti dal Cantone nella presente fattispecie, è pari a CHF 2'700.--.

L'importo richiesto dal Cantone, in considerazione dell'ampiezza del progetto e dei diversi settori ambientali toccati dal medesimo, non dà adito a particolari osservazioni e, anche da parte delle FFS, non sono state sollevate obiezioni al suo riguardo. Di conseguenza, le FFS regoleranno degli emolumenti cantonali equivalenti ad un valore di CHF 2'700.--, esigibili a partire da 30 giorni dalla notifica della presente decisione rispettivamente, in caso di ricorso con effetto sospensivo, dall'entrata in forza della presente decisione. Gli emolumenti cantonali saranno fatturati tramite una fattura separata. A tal fine il Cantone Ticino emetterà una fattura corrispondente intestata alle FFS.

8. Notifica

La presente decisione viene notificata alle FFS e al Cantone Ticino. Il Comune di Bellinzona, le Azienda Multiservizi di Bellinzona (AMB), UFAM e ESTI ne ricevono copia per conoscenza.

III. DISPOSITIVO**1. Approvazione**

La domanda di approvazione dei piani delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) del 30 luglio 2019 concernente la modifica di progetto "Risanamento del sito inquinato n. B.1195 (catasto federale UFT) / n. 102a254 (catasto cantonale) – Sito "ex Caviezel" relativa al progetto "Terzo binario e fermata indipendenza", contemplati i documenti seguenti muniti dal timbro di approvazione:

<i>Documento</i>	<i>Scala</i>	<i>N.</i>	<i>Data</i>
<i>Rapporto tecnico generale</i>	-	<i>Allegato 03</i>	<i>31 luglio 2019</i>
<i>Piano di situazione</i>	<i>1:500</i>	<i>Allegato 04</i>	<i>31 luglio 2019</i>
<i>Piano di acquisizione dei terreni</i>	<i>1:200</i>	<i>Piano no. PPU-161</i>	<i>31 luglio 2019</i>
<i>Progetto esecutivo di risanamento</i>	-	<i>Allegato A01</i>	<i>31 luglio 2019</i>
<i>Sorveglianza del risanamento</i>	-	<i>Allegato A02</i>	<i>31 luglio 2019</i>
<i>Concetto di monitoraggio cedimenti</i>	-	<i>Allegato A03</i>	<i>31 luglio 2019</i>
<i>Concetto di protezione fonica del cantiere</i>	-	-	<i>22 novembre 2019</i>
- Documentazione relativa alla decisione ESTI S-0173390.1			
<i>Schemda di principio</i>	-	-	<i>7 marzo 2019</i>
<i>Disposizione</i>	<i>1:20/1:25</i>	-	<i>7 marzo 2019</i>
<i>Scheda semplificata dei dati ORNI</i>	-	-	<i>5 aprile 2019</i>
<i>Piano di situazione</i>	<i>1:1000</i>	-	<i>4 aprile 2019</i>
<i>Schema di messa a terra</i>	-	-	-
<i>Piano di situazione ORNI</i>	<i>1:500</i>	-	<i>28 febbraio 2019</i>
- Documentazione relativa alla decisione ESTI S-0173391.1			
<i>Schemda di principio</i>	-	-	<i>7 marzo 2019</i>
<i>Disposizione</i>	<i>1:20/1:25</i>	-	<i>7 marzo 2019</i>
<i>Scheda semplificata dei dati ORNI</i>	-	-	<i>5 aprile 2019</i>
<i>Piano di situazione</i>	<i>1:1000</i>	-	<i>4 aprile 2019</i>
<i>Schema di messa a terra</i>	-	-	-
<i>Piano di situazione ORNI</i>	<i>1:500</i>	-	<i>28 febbraio 2019</i>
- Documentazione relativa alla decisione L-0229639.1			
<i>Planimetria collegamento</i>	<i>1:1000</i>	-	<i>4 aprile 2019</i>

è approvata con oneri ai sensi dei considerandi.

2. Oneri**2.1 Protezione contro il rumore**

2.1.1 Le FFS devono inoltrare la valutazione concernente le emissioni foniche generate dalle attività principali (macchine di esercizio nella zona delle installazioni di confinamento idraulico, perforazioni) all'UFT, per valutazione da parte dell'UFAM, entro la fine di gennaio 2020.

2.2 Protezione dell'aria

- 2.2.1 Le emissioni devono essere sorvegliate mediante analisi nelle due linee d'aspirazione D1 e D2 e all'uscita del carbone, attivo, come previsto nel progetto, ed i risultati devono essere comunicati periodicamente alla SPAAS nei rapporti d'esercizio previsti. L'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili valuterà i risultati e si riserva di chiedere ulteriori misure d'abbattimento o ulteriori analisi in base alle necessità. In caso di litigio deciderà l'UFT.
- 2.2.2 Il punto d'espulsione finale dell'aria dai filtri di carbone attivo deve essere posizionato e dimensionato in modo di permettere una corretta dispersione della stessa e di non provocare disturbi al vicinato o alle persone che circolano nella zona. Le FFS dovranno installare un camino con altezza di 1.5 m da misurare a partire dalla cima del container.

2.3 Protezione contro le vibrazioni

- 2.3.1 Le FFS dovranno adottare, nell'ambito della fase esecutiva del progetto, i seguenti provvedimenti:
- per gli edifici maggiormente esposti alle immissioni causate dalle vibrazioni eseguire precauzionalmente le necessarie prove a futura memoria;
 - procedere con la necessaria informazione agli abitanti interessati sui periodi di lavoro durante i quali potranno verificarsi disturbi causati dalle vibrazioni.

2.4 Protezione e smaltimento delle acque

- 2.4.1 Le FFS dovranno prevedere l'installazione di un contaltri per qualificare le acque immesse in canalizzazione e dei controlli settimanali durante il primo mese e, a partire dal secondo mese di esercizio con scadenza mensile in caso di concentrazione <0.045 mg/l Cl; settimanale in caso di concentrazione >0.045 mg/l Cl; e in occasione del ricambio del filtro in caso di concentrazione >0.050 mg/l Cl. Qualora le concentrazioni presentassero forti escursioni di valore nel corso del primo mese, la frequenza settimanale dovrà tuttavia essere mantenuta fintanto che i valori saranno stabili.
- 2.4.2 Per ogni intervento che richiede un abbassamento del livello delle acque di falda, le FFS dovranno richiedere la relativa autorizzazione al Cantone. La richiesta dovrà adempiere alle condizioni poste dal Cantone.

2.5 Protezione dei beni culturali

- 2.5.1 Le FFS dovranno notificare almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori al Servizio archeologia dell'Ufficio dei beni culturali (UBC) ogni intervento suscettibile di modificare lo stato del fondo
- 2.5.2 Le FFS, 15 giorni prima dell'installazione del cantiere, dovranno comunicare per iscritto al competente Servizio la data d'inizio dei lavori e la persona di riferimento della DL per fissare un sopralluogo inteso a concordare e controllare gli interventi fin dai primi movimenti di terra e, in caso di ritrovamenti, coordinare le successive operazioni.
- 2.5.3 Le FFS dovranno prendere tutti i provvedimenti affinché durante i lavori (fase esecutiva e di installazioni di cantiere) non siano arrecati danni ai manufatti protetti (Cinta muraria del Borgo pure tutelata ai sensi della LBC).

2.6 Oneri tecnici SPAAS

- 2.6.1 Il risanamento previsto dalla presente modifica di progetto dovrà raggiungere i seguenti obiettivi:
- portare i valori di concentrazione di PER, misurati nelle acque di falda idrogeologicamente a valle del sito, al di sotto dei 20pg/L;
 - raggiungere nel materiale di scavo dei settori D1 e D2 la classificazione tipologica qualitativa B ([PER] <1 ppm).

Nel caso in cui dovesse emergere che gli obiettivi di risanamento richiesti non potessero essere raggiunti, la questione dovrà essere discussa tra FFS e Cantone. Il risultato di tale discussione dovrà essere sottoposto all'UFAM per il tramite dell'UFT. L'UFT deciderà in caso di litigio.

- 2.6.2 Le FFS dovranno definire e concordare il numero e la posizione definitiva dei punti di sondaggio per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di risanamento del terreno (materiale di scavo) con la SPAAS in base all'andamento dei parametri del risanamento.
- 2.6.3 Le FFS dovranno includere nel programma di sorveglianza i piezometri S07B (falda inferiore) e S09 (falda superiore). I valori di concentrazione di PER rilevati nei piezometri S07B e S09 dovranno essere tenuti in considerazione per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di risanamento.
- 2.6.4 Le soglie d'intervento per la sostituzione dei filtri con carboni attivi devono essere impostate ad un valore inferiore rispetto al corrispondente limite OPAC.

2.7 Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

- 2.7.1 Le FFS dovranno rispettare gli oneri richiesti dall'ESTI nelle decisioni S-0173390.1, S-0173391.1, L-0229639.1 per quanto concerne la posa del cavo 20 kV provvisorio tra la cabina di trasformazione Asilo Nocca e la cabina di trasformazione provvisoria FFS1, così come la posa delle due cabine di trasformazione FFS1 e FFS2 e il relativo collegamento tra le medesime.

3. Immediato inizio dei lavori

L'immediato inizio dei lavori ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 OPAPIF è **accordato**.

4. Emolumenti

4.1 Emolumenti della procedura federale di approvazione

Alle FFS è addossato un emolumento di CHF 6'000.--.

4.2 Emolumenti ESTI

Gli emolumenti sono già stati regolati nei confronti dell'ESTI. Eventuali suddivisioni/prese a carico dei costi tra l'AMB e le FFS dovranno essere regolati direttamente tra le parti.

4.3 Emolumenti cantonali

Al Cantone Ticino è riconosciuto un emolumento di CHF 2'700.-- a carico di FFS che il Cantone potrà reclamare direttamente presso le FFS con fattura separata.

5. Notifica

La presente decisione viene notificata alle FFS e al Cantone Ticino. Il Comune di Bellinzona, le Azienda Multiservizi di Bellinzona (AMB) UFAM e ESTI ne ricevono copia per conoscenza.

Ufficio federale dei trasporti



Franziska Sarott
Caposezione Autorizzazioni I

Ufficio federale dei trasporti



Claudio Rutz
Sezione Autorizzazioni I

Indicazione dei rimedi giuridici

In base agli artt. 44 e segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (PA), contro la presente decisione può essere inoltrato ricorso scritto presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro trenta giorni dalla notifica. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se in possesso del ricorrente. Un eventuale rappresentante deve legittimarsi con procura scritta. Ai sensi dell'art. 20 PA, il termine, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione; per quanto concerne la sospensione dei termini si rimanda all'art. 22a PA.

Notifica raccomandata a:

- Ferrovie federali svizzere FFS, Infrastruttura Progetti, a.c.a. Roberto Siccardi, Via Pedemonte 7, 6500 Bellinzona
(i piani muniti dal timbro di approvazione e la fattura [con riferimento Roberto Siccardi a FFS, Kreditoren Infrastruktur, Poststrasse 6, 3000 Bern 65] seguiranno per posta separata)
- Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Servizi Generali, Ufficio delle domande di costruzione, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona

per mail a:

- xi064@sbb.ch
- uvp@bafu.admin.ch

Copia p. c. a (posta A):

- Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Sezione EIA e ordinamento del territorio, 3003 Berna
- Ufficio federale dell'ambiente, Divisione Suolo e Biotecnologia, Siti Contaminati, Reto Tietz, 3003 Berna
- Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), Divisione progetti, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
- Municipio di Bellinzona, Dicastero territorio e mobilità, Via al Ticino 6, 6514 Sementina
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona
- Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB), Piazza del Sole 5, 6500 Bellinzona

Copia interna a:

- bw l / aa(2)

Link a:

- BO/rs, bst/uw